

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI (CPDS)

Art. 1 Composizione nomina e durata

1. Presso ciascun Dipartimento non coordinato da Scuole ovvero presso ciascuna Scuola dell'Ateneo è costituita una Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g) della Legge n. 240/2010, dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 19/2012, dall'art. 12 dello Statuto di Ateneo e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANVUR in tema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio.

2. Ogni CPDS è composta da tre docenti e tre studenti. I 3 docenti componenti della Commissione paritetica istituita presso i Dipartimenti non coordinati da Scuole, ovvero presso le Scuole, saranno eletti dai rispettivi consigli in seduta collegiale su proposta del Direttore o del Presidente con voto palese. I tre studenti saranno eletti tra gli iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento o alla Scuola in base al regolamento elettorale di Ateneo. La commissione elegge tra i docenti un Presidente.

3. La commissione dura in carica quattro anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta. Il mandato della rappresentanza studentesca dura due anni e può essere rinnovato una sola volta.

Art. 2 Funzioni del Presidente

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) fissa il calendario annuale delle riunioni;
- b) convoca, con almeno 7 giorni di anticipo, le riunioni della Commissione mediante posta elettronica;
- c) fissa l'ordine del giorno;
- d) presiede le sedute e individua il Segretario incaricato di redigere il verbale;
- e) in caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, segnala la necessità di effettuare le sostituzioni al Direttore del Dipartimento o al Presidente della Scuola e al Presidio della Qualità;
- f) sovrintende alla stesura della Relazione annuale e cura la sua trasmissione al Direttore del Dipartimento o al Presidente della Scuola, al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione.

Art. 3 Compiti delle Commissioni

Le Commissioni svolgono i seguenti compiti:

- a) svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individuano, anche sulla base dei criteri formulati dall'ANVUR, indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica;
- c) formulano pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti o alle Scuole.
- d) redigono una Relazione annuale, articolata per Corsi di studio, che prende in considerazione e valuta il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti dell'opinione degli studenti. Nella Relazione vengono formulate proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La Relazione annuale viene inviata al Senato Accademico, al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre.

Art. 4 Sub-commissioni

Le Commissioni, qualora la trattazione sia inerente il monitoraggio o la rivalutazione annuale di Corsi di studio non rappresentati dai componenti delle Commissioni, si avvalgono di sub-commissioni nelle quali è garantita la presenza di un docente ed uno studente per ogni corso di studio non rappresentato dalle Commissioni. I Docenti vengono indicati dai consigli di Dipartimento o di Scuola, gli studenti vengono indicati dall'Assemblea dei Rappresentanti.

Art. 5 Modalità di lavoro della Commissione

1. La Commissione si riunisce in composizione plenaria almeno tre volte nell'anno solare, seguendo le indicazioni contenute nel Cronoprogramma di Ateneo. Tali riunioni possono svolgersi in videoconferenza. La riunione è valida se partecipa la maggioranza dei componenti. I componenti impossibilitati a partecipare alla riunione sono tenuti a darne motivata e preventiva comunicazione al Presidente.

2. Ogni riunione plenaria deve essere debitamente verbalizzata ed il verbale deve essere inviato entro max. 30 giorni al Direttore del Dipartimento o al Presidente della Scuola, ai Presidenti dei Corsi di studio interessati e al Presidio della Qualità di Ateneo.

4. L'Ateneo predispone e aggiorna costantemente apposite Linee Guida per il funzionamento delle CPDS, per offrire loro un efficace supporto nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Art. 6 Incompatibilità

La carica di componente della commissione paritetica è incompatibile con quella di:

1. Presidente del Consiglio di Scuola
2. Direttore di Dipartimento
3. Coordinatore del Nucleo di Valutazione
4. Presidente di Corso di Laurea
5. Coordinatore Presidio di qualità

Art. 7 abrogazione

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.